



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 63/13 del 3.12.2025

**Disciplina del sistema di e-procurement
della Regione Autonoma della Sardegna**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DEFINIZIONI	4
Parte Prima – Disciplina del Sistema di e-procurement	8
ARTICOLO 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	8
ARTICOLO 2 - UTILIZZO DEL SISTEMA E FINALITÀ.....	8
ARTICOLO 3 - IL GESTORE DEL SISTEMA.....	9
ARTICOLO 4 - STAZIONI APPALTANTI, OPERATORI ECONOMICI E UTENTI	10
ARTICOLO 5 - ACCESSO E REGISTRAZIONE NEL SISTEMA.....	10
ARTICOLO 6 - CONSERVAZIONE E TENUTA DELL'ACCOUNT	11
ARTICOLO 7 - DISATTIVAZIONE.....	12
ARTICOLO 8 - INFORMAZIONI, DICHIARAZIONI E DOCUMENTI INVIATI E SCAMBIATI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE E DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA.....	12
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI ACCESSO, REQUISITI TECNICI E DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA	13
ARTICOLO 10 - FIRMA DIGITALE	13
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI INERENTI ALL'USO DEL SISTEMA E SANZIONI.....	14
ARTICOLO 12 - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA	15
ARTICOLO 13 - COMUNICAZIONI.....	16
ARTICOLO 14 - REGISTRAZIONI DI SISTEMA	16
ARTICOLO 15 - CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI	16
ARTICOLO 16 - ACCESSO AGLI ATTI.....	17
ARTICOLO 17 - RICHIESTE E SEGNALAZIONI RELATIVE AL SISTEMA E ALLA CONDUZIONE DELLE PROCEDURE	17
ARTICOLO 18 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE	18
ARTICOLO 19 - DATI APERTI E RIUTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DEL SETTORE PUBBLICO	18
ARTICOLO 20 - MANLEVA	19
ARTICOLO 21 - VALIDITÀ, EFFICACIA E MODIFICA DELLA DISCIPLINA.....	19
ARTICOLO 22 - PATTO DI INTEGRITÀ	19
ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE.....	20
ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
Parte Seconda – Strumenti e procedure telematiche.....	21
<i>Sezione prima – Il Mercato Elettronico di SardegnaCAT</i>	21
ARTICOLO 25 - IL MERCATO ELETTRONICO	21
ARTICOLO 26 - ACCESSO E UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - SOGGETTI LEGITTIMATI.....	21
ARTICOLO 27 - BANDO DI ABILITAZIONE.....	21



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ARTICOLO 28 - DOMANDA DI ISCRIZIONE.....	22
ARTICOLO 29 - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI.....	23
ARTICOLO 30 - AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI E DEI REQUISITI	23
ARTICOLO 31 - SOSPENSIONE	24
ARTICOLO 32 - REVOCA	24
ARTICOLO 33 - DISABILITAZIONE	25
ARTICOLO 34 - ACQUISTO DI BENI SERVIZI E LAVORI.....	25
ARTICOLO 35 - RICHIESTE DI OFFERTA.....	25
ARTICOLO 36 - RISPOSTA ALLA RDO	26
ARTICOLO 37 - CHIUSURA DELLA RDO.....	26
ARTICOLO 38 - PUBBLICITÀ.....	27
<i>Sezione seconda – Il Sistema Dinamico di Acquisizione.....</i>	<i>28</i>
ARTICOLO 39 - IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	28
<i>Sezione terza – Accordi quadro e Convenzioni quadro.....</i>	<i>29</i>
ARTICOLO 40 - ACCORDI QUADRO E CONVENZIONI QUADRO	29
<i>Sezione quarta – Procedure telematiche indette autonomamente dalle Stazioni Appaltanti.....</i>	<i>30</i>
ARTICOLO 41 - PROCEDURE TELEMATICHE.....	30



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Atto, si intende per:

Account: profilo digitale, generato al momento della registrazione, a cui sono associate le credenziali di accesso e le modalità di autenticazione tramite identità digitale (SPID, CNS, CIE);

AgID: Agenzia per l'Italia Digitale;

Area Comunicazioni: l'apposita area telematica ad accesso riservato all'interno del Sistema dedicata a ciascun Utente per inviare e ricevere le comunicazioni nell'ambito del Sistema;

Abilitazione: risultato della procedura che consente l'accesso e la partecipazione al Mercato Elettronico;

Ammissione: risultato della procedura che consente l'ammissione al singolo Sistema Dinamico;

Bandi Istitutivi SDA: Bandi mediante i quali gli Operatori Economici, che soddisfano i requisiti richiesti nel medesimo, sono ammessi al singolo Sistema Dinamico. Il Bando Istitutivo definisce il periodo entro il quale le Stazioni Appaltanti potranno effettuare Appalti Specifici e il valore complessivo in termini di stima del fabbisogno delle PA nel predetto periodo di durata;

Bando di abilitazione al Mercato Elettronico: il bando per l'abilitazione degli Operatori Economici alla partecipazione al Mercato Elettronico, d'ora in poi denominato "Bando del Mercato Elettronico";

BDNCP: la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'articolo 62 bis del codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8, del Codice dei contratti pubblici;

CAD: Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;

Categoria: una delle categorie in cui si articolano i bandi del mercato elettronico e per la quale l'Operatore Economico può richiedere l'iscrizione;

Codice dei contratti pubblici o Codice: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Credenziali di accesso: il Codice di Accesso, il Nome Utente e la Password che identificano l'Utente del Sistema e gli consentono di interagire con esso;

CRC RAS: la Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza, Soggetto Aggregatore regionale, soggetto deputato alla gestione e allo sviluppo della piattaforma SardegnaCAT e del mercato elettronico regionale;

Convenzioni: le convenzioni quadro stipulate dalla CRC RAS che possono essere utilizzate dalle Stazioni Appaltanti quali Strumento Telematico di Acquisto;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Documentazione degli Strumenti: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina di ciascuno specifico Strumento di Acquisto e Negoziazione, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di volta in volta rilevante, il presente Atto, i manuali e i documenti pubblicati sul Portale e/o sul Sito tematico nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Sistema e degli Strumenti di acquisto e negoziazione;

Domicilio Digitale: indirizzo di P.E.C. comunicato dall'Operatore Economico per la registrazione in uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Ecosistema nazionale di e-procurement: l'insieme delle piattaforme e dei servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 del Codice e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25 del Codice;

Firma Digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un Sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di Firma Elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

Firma Elettronica: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare, ai sensi dell'art. 3 n. 10) del Regolamento eIDAS;

Firma Elettronica Qualificata: una Firma Elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una Firma Elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche, ai sensi del Regolamento eIDAS;

GDPR: il regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno ed efficace per gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018;

Gestore del Sistema: la Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, responsabile del funzionamento, della sicurezza e della gestione dei dati della Piattaforma di e-procurement in conformità alle Regole tecniche, anche tramite le altre strutture Regionali preposte e un soggetto privato individuato mediante procedura ad evidenza pubblica;

Mercato elettronico: il mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna realizzato e messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti del territorio regionale;

Mercati telematici: il mercato elettronico regionale gestito dalla CRC RAS e i sistemi dinamici di acquisizione;

Odf: Ordinato di fornitura/Contratto attuativo: contratto che impegna l'Operatore Economico aggiudicatario a fornire beni e servizi o lavori a Stazioni Appaltanti registrate, ai prezzi e alle altre condizioni previste nelle Convenzioni quadro/Accordi quadro, mediante semplice sottoscrizione ed emissione da parte del punto ordinante;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Operatore Economico: uno dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi del Codice dei contratti pubblici e della normativa comunitaria in materia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera l) dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023;

PCP: Piattaforma contratti pubblici, è il complesso dei servizi web e di interoperabilità per l'interazione con la BDNCP;

Portale: pagina web di accesso al Sistema di e-procurement e raggiungibile all'indirizzo sardegnacat.regione.sardegna.it;

Punto Istruttore: ruolo ricoperto da un Utente appartenente ad una Stazione Appaltante registrata sul sistema di e-procurement che, previa registrazione, può predisporre procedure di affidamento, ordinativi di fornitura soggetti ad approvazione da parte del RUP;

Punto Ordinante: ruolo ricoperto da un Utente appartenente ad una Stazione Appaltante registrata sul sistema di e-procurement che, previa registrazione, in nome e per conto della stessa, può predisporre, sottoscrivere ed emettere ordinativi di fornitura;

Registrazione: il risultato della procedura che consente alla persona fisica dotata dei poteri necessari di ottenere un profilo associato alla sua identità digitale per accedere e operare nel Sistema;

Registrazioni di Sistema: gli archivi elettronici contenenti gli accessi, i collegamenti, gli atti, i dati, i documenti, le comunicazioni e le informazioni relative al funzionamento del Sistema, che includono, tra l'altro, la registrazione cronologica delle operazioni eseguite (*log* applicativi e di Sistema), i cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, incluso il controllo degli accessi degli Utenti e la verifica delle operazioni effettuate;

Regolamento eIDAS: il Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;

Revoca: il provvedimento che viene adottato dalla CRC RAS nei confronti dell'Operatore Economico o della Stazione Appaltante e/o degli Utenti e che comporta l'impedimento all'accesso e la cessazione delle relative attività sul sistema;

Richiesta di Offerta (RdO): modalità di negoziazione mediante il quale la Stazione Appaltante invia l'invito ad offrire agli Operatori Economici selezionati tra quelli iscritti al Mercato Elettronico;

Ruolo: la funzione che il soggetto registrato può svolgere all'interno del sistema (RUP-Punto Ordinante-Punto istruttore);

RUP: ruolo ricoperto da un Utente appartenente ad una Stazione Appaltante registrata sul sistema di e-procurement che, previa registrazione, può predisporre, pubblicare, gestire le procedure di acquisto e i contratti per i quali è designato dalla stessa;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sistema di e-procurement o Sistema: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna (SardegnaCAT) raggiungibile all'indirizzo web sardegnacat.regione.sardegna.it e dal sito tematico della CRC RAS in cui sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici;

Sito tematico o Sito: pagina web raggiungibile all'indirizzo crc.regione.sardegna.it e dalla home page del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna contenente informazioni e documenti della CRC RAS e del Sistema di e-procurement e tramite cui è possibile raggiungere SardegnaCAT;

Sospensione: il provvedimento che viene adottato dalla CRC RAS nei confronti di un Utente (Operatore economico - Stazione Appaltante) e che comporta il temporaneo impedimento – parziale o totale - all'accesso e all'utilizzo del Sistema;

Stazione Appaltante: stazione appaltante ai sensi del Codice dei contratti pubblici nonché gli ulteriori soggetti legittimati all'utilizzo della piattaforma SardegnaCAT e degli Strumenti Telematici di Acquisto e Negoziazione sulla base di specifiche disposizioni della normativa vigente;

Strumenti: strumenti di acquisto e negoziazione previsti dal Codice;

Titolare del Sistema: la Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna che cura lo sviluppo e la gestione della Piattaforma di e-procurement in conformità a quanto disposto dal Codice e dalle Regole tecniche AgID;

Utente: persona fisica registrata al sistema.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte Prima – Disciplina del Sistema di e-procurement

ARTICOLO 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Atto disciplina, nel rispetto della vigente normativa, l'accesso, il funzionamento e l'utilizzo del Sistema di e-procurement SardegnaCAT e dei relativi strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla CRC RAS, definendo, tra l'altro, le condizioni di accesso, i termini e le modalità di utilizzo del Sistema, nonché i rapporti e le rispettive responsabilità intercorrenti tra il Titolare e Gestore del Sistema, le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici nell'accesso e nell'utilizzo del Sistema e degli Strumenti di acquisto e negoziazione.
2. Ciascuna procedura telematica espletata tramite l'utilizzo del Sistema e degli Strumenti di acquisto e negoziazione è disciplinata, oltre che dagli specifici documenti di gara, dalle regole del presente Atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale la Documentazione degli Strumenti.
3. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente Atto si applica la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

ARTICOLO 2 - UTILIZZO DEL SISTEMA E FINALITÀ

1. Il Sistema è realizzato e gestito dalla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza - CRC RAS, soggetto istituzionalmente deputato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 2/2007 (così come modificato dall'articolo 1 L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, L.R. 13 aprile 2017, n. 5), allo svolgimento delle attività di centralizzazione della committenza, di aggregazione e standardizzazione della spesa, che ricopre il prioritario ruolo di Soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014 e di Centrale di acquisto regionale ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Sistema è certificato da AgID nelle modalità disciplinate dall'articolo 26 del Codice e iscritto nel Registro delle piattaforme certificate, gestito dall'ANAC, e garantisce l'interoperabilità all'interno dell'ecosistema nazionale di e-procurement, interagendo con la BDNCP mediante i servizi della PCP, secondo le regole tecniche e le indicazioni contenuti nel provvedimento di cui all'articolo 26 del Codice.
3. Sono legittimati all'utilizzo del Sistema e degli Strumenti di acquisto e negoziazione gli Utenti delle Amministrazioni di cui all'art. 9 della L.R. 2/2007, così come modificato dall'articolo 1 L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, L.R. 13 aprile 2017, n. 5.
4. Attraverso il Sistema la CRC RAS registra le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici e mette a loro disposizione gli strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalla normativa vigente, tra cui il Mercato elettronico regionale, il Sistema Dinamico di Acquisizione, le Convenzioni Quadro e gli Accordi Quadro, con e senza riapertura del confronto competitivo, stipulati dalla CRC RAS.
5. Le Stazioni Appaltanti possono altresì utilizzare le funzionalità messe a disposizione dal Sistema per svolgere autonomamente procedure di gara previste dal Codice.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. La CRC RAS assume nel Sistema una posizione di completa autonomia e indipendenza rispetto agli altri soggetti, non ricoprendo il ruolo di agente, mediatore, procacciatore di affari, intermediario, legale rappresentante, socio, dipendente o subalterno della stazione appaltante, dell'Operatore Economico o di qualunque altro soggetto.

7. La CRC RAS non può essere ritenuta responsabile per le procedure di affidamento poste in essere dalle Stazioni Appaltanti, né per gli obblighi derivanti dalla stipula dei Contratti conclusi dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici all'interno del Sistema.

8. Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici prendono atto e accettano che la CRC RAS, al di fuori delle procedure di propria competenza, sia e resti estranea a qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra essi in relazione alle transazioni effettuate tramite il Sistema e i relativi Strumenti di acquisto e negoziazione.

9. Gli Utenti del Sistema, anche per conto delle Stazioni Appaltanti che rappresentano, prendono atto che la CRC RAS non effettua alcun controllo in ordine al rispetto, da parte degli Utenti stessi, della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di legge e regolamentari in materia di acquisizione di beni, servizi e lavori della Pubblica Amministrazione, e sono pertanto responsabili in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale venga commesso attraverso o in occasione dell'utilizzo del Sistema.

10. La CRC RAS, ai sensi dell'articolo 1229 codice civile, è responsabile solo in caso di dolo o colpa grave per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire le Stazioni Appaltanti, gli Operatori economici, gli Utenti o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il malfunzionamento (come ad esempio le difficoltà tecniche inerenti al caricamento sul Sistema di documenti sottoscritti dal Fornitore) o il mancato funzionamento del Sistema e degli Strumenti di acquisto/negoziazione.

ARTICOLO 3 - IL GESTORE DEL SISTEMA

1. Il Gestore del Sistema è responsabile della gestione delle infrastrutture tecniche del Sistema necessarie al suo funzionamento e dei servizi di supporto delle attività relative al Sistema, nel rispetto e in ottemperanza alle disposizioni normative applicabili. In questa attività si avvale del Data Center regionale presso la Direzione generale dell'innovazione e Sicurezza IT e di un Operatore Economico individuato attraverso procedura pubblica a cui è conferito il compito di sovrintendere alla gestione e alla manutenzione del Sistema nelle modalità definite dal contratto che ne disciplina l'attività.

2. Il Gestore del Sistema garantisce il corretto funzionamento della piattaforma ed è responsabile della sicurezza logica e applicativa, nonché del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente per le finalità indicate nell'apposita informativa (incluso il Regolamento UE 2016/679). Nell'ambito di tali attività, il Gestore del Sistema, per il tramite dell'Operatore Economico individuato, monitora i principali parametri di funzionamento, interviene per la risoluzione delle eventuali anomalie e provvede a



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

segnalare alle strutture competenti quelle non rientranti nella propria sfera di responsabilità. Cura, inoltre, l'archiviazione sul Sistema dei documenti prodotti e scambiati dagli Utenti e la gestione e conservazione delle relative registrazioni di sistema.

ARTICOLO 4 - STAZIONI APPALTANTI, OPERATORI ECONOMICI E UTENTI

1. Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici possono accedere e utilizzare il Sistema tramite i propri Utenti (RUP, Punto Ordinante, Punto Istruttore, Legale Rappresentante o altre figure previste dal Sistema). Ciascun Utente può compiere sul Sistema unicamente le attività per le quali è dotato dei necessari poteri di agire in nome e per conto del soggetto (Operatore Economico o Stazione Appaltante) per cui opera e deve darne piena prova documentale.

2. L'Utente e il soggetto in nome e per conto del quale opera (Operatore Economico o Stazione Appaltante) si assumono ogni responsabilità per le attività svolte nel Sistema, impegnandosi a manlevare e tenere indenne la CRC RAS da qualsiasi danno, patrimoniale e non patrimoniale. Pertanto, tutti gli atti compiuti dall'Utente che accede al Sistema saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili all'Operatore Economico o alla Stazione Appaltante di appartenenza dell'Utente che ha eseguito l'accesso. La CRC RAS si riserva di chiedere i danni derivanti dalla violazione della presente disciplina.

3. La Stazione Appaltante rimane unica ed esclusiva responsabile delle attività, degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti posti in essere nel Sistema dai propri Utenti, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. La Stazione Appaltante agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l'unica responsabile della corretta scelta e applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali, e in generale di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta dell'Operatore Economico, dell'utilizzo degli Strumenti di acquisto e negoziazione, dei beni, servizi e lavori acquisiti e della stipula del contratto, anche nell'ambito della protezione dei dati personali.

4. Il Legale Rappresentante o Procuratore dell'Operatore Economico che richiede la Registrazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto dell'Operatore Economico e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest'ultimo le attività che possono essere svolte sul Sistema.

5. La revoca di un legale rappresentante dell'Operatore Economico dovrà essere comunicata alla CRC RAS attraverso le apposite procedure indicate sul Portale.

ARTICOLO 5 - ACCESSO E REGISTRAZIONE NEL SISTEMA

1. Ciascuna persona fisica che intende accedere e utilizzare il Sistema, quale Utente in nome e per conto della propria Stazione Appaltante o Operatore Economico di appartenenza, è tenuta preventivamente a registrarsi al Sistema attraverso l'apposita procedura presente sul Sito, al fine di ottenere un Account. Dopo la registrazione ogni Utente può accedere al Sistema con le proprie credenziali o attraverso:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- la carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- la TS-CNS (Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi), CNS o altre smart card ad essa conformi contenenti un certificato digitale di autenticazione personale.

2. La registrazione dell'Utente è valida a tempo indeterminato, fino a disattivazione dell'Utente o revoca da parte della CRC RAS. In caso di disattivazione, restano fermi gli obblighi e gli adempimenti cui gli Utenti sono tenuti a fronte delle attività svolte sul Sistema. Nel caso in cui siano registrati più Utenti per la medesima Stazione Appaltante o più legali rappresentanti per il medesimo Operatore Economico, la disattivazione di uno di essi non rileva ai fini dei ruoli e profili posseduti dagli altri Utenti appartenenti alla medesima Stazione Appaltante o Operatore Economico, che potranno continuare ad operare sul Sistema.

3. Salvo quanto espressamente previsto dalla legge, la Registrazione al Sistema, non implica di per sé il possesso o il mantenimento in capo all'Operatore Economico dei requisiti di partecipazione alle varie procedure telematiche o agli Strumenti di acquisto e di negoziazione, che dovranno essere di volta in volta verificati dalle Stazioni Appaltanti in conformità con le disposizioni vigenti applicabili.

4. Gli Operatori economici, attraverso la registrazione di cui al comma 1, prestano il consenso al trattamento dei dati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della verifica da parte delle Stazioni Appaltanti del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità ivi previste. Gli Operatori economici hanno l'obbligo di inserire nel FVOE i documenti la cui produzione è a proprio carico.

ARTICOLO 6 - CONSERVAZIONE E TENUTA DELL'ACCOUNT

1. Le credenziali di accesso sono strettamente personali e riservate. Il titolare dell'account è tenuto a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi, e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.

2. A tale fine il titolare dell'account, personalmente e in nome e per conto della Stazione Appaltante o dell'Operatore Economico per cui è registrato, si impegna ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo dell'account e a comunicare immediatamente al Gestore del Sistema, con le modalità indicate nel Sito tematico, l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso abusivo o improprio delle credenziali d'accesso, o qualsiasi altro fatto che ne comprometta la sicurezza.

3. Il titolare dell'account è tenuto a modificare la propria password in conformità a quanto verrà eventualmente indicato dalla CRC RAS e, comunque, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile, utilizzando l'apposita procedura prevista sul Portale. In qualunque momento il titolare potrà procedere alla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

modifica della propria password con le modalità indicate nel Portale.

4. Il titolare dell'account, così come la Stazione Appaltante o l'Operatore Economico di appartenenza, sono consapevoli e si assumono ogni responsabilità del fatto che la conoscenza delle credenziali d'accesso da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'accesso al Sistema e il compimento di atti giuridicamente vincolanti direttamente imputabili al soggetto stesso titolare dell'account.

5. Il titolare dell'account e la relativa Stazione Appaltante o Operatore Economico di appartenenza esonerano pertanto la CRC RAS da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dell'account da parte di terzi e, in generale, in connessione con l'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole di tali strumenti, impegnandosi a risarcire la CRC RAS per i danni di qualsiasi natura che dovessero eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.

ARTICOLO 7 - DISATTIVAZIONE

1. L'Utente può richiedere la propria disattivazione, purché non si tratti dell'unico Utente iscritto sul Sistema per la specifica Stazione Appaltante o Operatore Economico.

2. Nel caso in cui l'utente richieda la disattivazione, lo stesso si impegna a non utilizzare le proprie credenziali e a non compiere operazioni attraverso il Sistema a far data dalla richiesta fino alla effettiva disattivazione dell'utenza.

ARTICOLO 8 - INFORMAZIONI, DICHIARAZIONI E DOCUMENTI INVIATI E SCAMBIATI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE E DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA

1. La Stazione Appaltante, l'Operatore Economico e ciascun soggetto che agisce in loro nome e conto richiedendo la Registrazione e utilizzando il Sistema e i suoi Strumenti garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati personali, delle informazioni, delle dichiarazioni e delle attestazioni rilasciate al Titolare e Gestore del Sistema, agli Operatori Economici e alle Stazioni Appaltanti.

2. La Stazione Appaltante e l'Operatore Economico si impegnano, anche in assenza di espressa richiesta da parte della CRC RAS, a comunicare tramite l'apposita procedura reperibile sul Sito tematico qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutti i dati, le informazioni e i documenti rilasciati nel Sistema, incluse le caratteristiche dei prodotti, servizi e lavori presenti a Sistema, e a rinnovare e confermare le dichiarazioni prima della loro scadenza. In mancanza, l'Operatore Economico potrebbe non essere legittimato ad operare sul Sistema e/o a utilizzare gli Strumenti di acquisto e negoziazione.

3. L'accertata non veridicità, non completezza o il mancato aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati e in generale delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'ambito del Sistema possono comportare l'immediata Sospensione o Revoca nei confronti di Operatori Economici e Stazioni Appaltanti, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Titolare e Gestore del Sistema, dalle Stazioni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Appaltanti, dagli Operatori Economici e/o da terzi.

4. La Stazione Appaltante e l'Operatore Economico riconoscono e accettano che le informazioni, i dati e i documenti comunicati alla CRC RAS in relazione alla loro partecipazione al Sistema e all'attività relativa agli Strumenti di acquisto e negoziazione, potranno essere comunicati e dunque conosciuti, oltre che dal Titolare e Gestore del Sistema, dal soggetto che supporta la CRC RAS nella gestione del Sistema in qualità di Responsabile del Trattamento dei dati, dalle Stazioni Appaltanti, dagli Operatori Economici e dai relativi Utenti, ciascuno per quanto di propria competenza in funzione dell'operatività del Sistema, e comunque da qualsiasi soggetto terzo legittimato ai sensi del Codice dei contratti pubblici o da altre disposizioni di legge.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI ACCESSO, REQUISITI TECNICI E DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA

1. Il Sistema è accessibile attraverso il sito internet <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/> ovvero le diverse modalità eventualmente indicate dalla CRC RAS.

2. La Stazione Appaltante e l'Operatore Economico per accedere e utilizzare il Sistema e gli Strumenti di acquisto e negoziazione, per il tramite dei propri Utenti, sono tenuti a dotarsi a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica software e hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale, gli strumenti di accesso al Sistema previsti all'articolo 5, Posta Elettronica Certificata e i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e per compiere le attività all'interno del Sistema.

3. L'accesso al Sistema è normalmente disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. Tuttavia, la fruizione può subire rallentamenti o interruzioni per interventi di manutenzione programmata o per problemi tecnici. In tali casi, ove possibile, gli Utenti saranno avvisati con congruo preavviso.

4. La CRC RAS può sospendere o limitare l'accesso alla Piattaforma in qualsiasi momento per effettuare interventi di manutenzione straordinaria necessari a garantirne l'evoluzione, la piena funzionalità e la sicurezza. Di norma, tali interventi vengono eseguiti con cadenza mensile. In corrispondenza delle date programmate sarà impedita la pianificazione di scadenze relative a procedure di gara e sarà sconsigliato lo svolgimento di altre attività sulla piattaforma.

5. Ogni sospensione o limitazione di accesso sarà comunicata tramite il Sito tematico mediante Avviso/News. Quest'ultimo avrà, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica per l'utenza.

6. L'utilizzo del Sistema è gratuito, fermi restando gli oneri previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle procedure di affidamento che vi si svolgono.

ARTICOLO 10 - FIRMA DIGITALE

1. Per la sottoscrizione dei documenti per i quali è richiesta la Firma Digitale è possibile utilizzare una qualsiasi Firma Elettronica Qualificata, rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (Regolamento eIDAS), iscritto nell'elenco nazionale dei prestatori qualificati



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tenuto da AgID o in uno degli elenchi di fiducia ("EU Trusted Lists") degli Stati membri dell'Unione Europea.

2. Il RUP, il punto ordinante, e il legale rappresentante dell'Operatore Economico, quali titolari dello strumento di Firma Digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni dell'AgID in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente la CRC RAS da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale.

3. L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale e dei documenti sottoscritti con l'account sono disciplinate dal codice dell'Amministrazione digitale e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI INERENTI ALL'USO DEL SISTEMA E SANZIONI

1. La Stazione Appaltante e l'Operatore Economico sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie a garantire il corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di affidamento, evitando turbative o comportamenti distorsivi della concorrenza. L'Operatore Economico dichiara di conoscere e rispettare le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990.

2. Le Stazioni Appaltanti si impegnano ad utilizzare il Sistema e gli Strumenti esclusivamente per finalità istituzionali, nel rispetto dei principi di concorrenza e delle disposizioni di cui agli artt. 19, 25 e 35 del Codice, per quanto di competenza della CRC RAS.

3. Gli Utenti del Sistema devono astenersi da qualsiasi condotta idonea a compromettere la sicurezza informatica, l'integrità e la disponibilità dei dati. È vietato tentare accessi non autorizzati, manomettere, alterare o interferire con il funzionamento del Sistema, nonché introdurre software o strumenti atti a rallentarne le prestazioni.

4. È fatto divieto di immettere nel Sistema materiale illecito, diffamatorio, offensivo o in violazione della normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale, nonché di inviare comunicazioni di carattere commerciale, promozionale o pubblicitario alle Stazioni Appaltanti. La CRC RAS si riserva di richiedere il risarcimento dei danni derivanti da tali comportamenti.

5. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano, a seconda della gravità, la sospensione dell'Operatore Economico dal Sistema e dai Mercati Telematici per un periodo variabile da 5 a 60 giorni:

- 30-60 giorni per l'immissione di materiale diffamatorio/offensivo o per l'uso di strumenti idonei a compromettere le prestazioni del Sistema;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 15-60 giorni per la violazione della normativa sulla proprietà intellettuale e industriale;
- 5-30 giorni per l'invio di comunicazioni commerciali, promozionali o pubblicitarie non autorizzate.

6. In caso di recidiva o di particolare gravità delle violazioni, la CRC RAS può disporre l'esclusione dell'Operatore Economico dal Sistema e dai Mercati Telematici per un periodo superiore ai sessanta giorni o, nei casi più gravi, la revoca dell'abilitazione con conseguente esclusione definitiva. L'Operatore Economico escluso in via definitiva potrà essere riammesso al Sistema solo a seguito di nuova istruttoria o di decisione motivata della CRC RAS, tenuto conto delle circostanze che hanno determinato la misura e della sussistenza dei requisiti per una nuova abilitazione.

ARTICOLO 12 - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA

1. La violazione delle disposizioni di legge o di regolamento, del presente Atto, nonché della Documentazione degli Strumenti da parte dell'Operatore Economico può comportare a carico dello stesso, alternativamente o cumulativamente:

- la comunicazione della violazione all'ANAC, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza;
- la sospensione o la revoca dell'Operatore Economico dal Sistema e/o dall'utilizzo degli Strumenti;
- la richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla violazione, anche attraverso l'applicazione delle penali eventualmente previste.

2. Anche in caso di mancata osservanza dei generali principi di buona fede e correttezza, la CRC RAS si riserva l'adozione dei provvedimenti di segnalazione, sospensione o revoca dell'ammissione al Sistema e ai relativi Strumenti, nonché il diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente provocati.

3. I provvedimenti di cui sopra verranno comunque assunti all'esito di un contraddittorio con l'Operatore Economico interessato. La CRC RAS informa l'Operatore Economico dell'avvio della procedura di revoca o sospensione, di norma mediante posta elettronica certificata, comunicando i fatti addebitati e assegnando un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'Operatore Economico, la CRC RAS si pronuncia definitivamente mediante motivata comunicazione.

4. La CRC RAS ha, in ogni caso, la facoltà di disporre nei confronti di Stazioni Appaltanti e Operatori Economici tutti quei provvedimenti che si renderanno necessari per la corretta e ordinata gestione del Sistema e favorirne il migliore funzionamento nel rispetto dei principi indicati dal Codice dei contratti pubblici per l'affidamento degli appalti e della normativa in tema di utilizzo degli strumenti del Sistema.

5. La violazione delle disposizioni del presente Atto da parte degli Utenti delle Stazioni Appaltanti può comportare la Sospensione o Revoca dell'account per l'utilizzo del Sistema.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ARTICOLO 13 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni provenienti dalla CRC RAS si considerano validamente effettuate nelle apposite sezioni ad accesso riservato all'interno del Portale o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'Operatore Economico in fase di registrazione al Sistema.
2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni effettuati dalla Stazione Appaltante e dall'Operatore Economico quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, dovranno, di regola, essere effettuate tramite la piattaforma, utilizzando l'apposita area disponibile nel Sistema. Sono fatte salve specifiche prescrizioni eventualmente previste dalle Stazioni Appaltanti nella documentazione di gara.
3. L'Operatore Economico si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al Sistema, l'area comunicazioni del proprio account, e la casella di Posta Elettronica Certificata da questo indicata, così come ogni altra area eventualmente dedicata all'interno del Portale.

ARTICOLO 14 - REGISTRAZIONI DI SISTEMA

1. Il Sistema è realizzato per garantire l'integrità dei dati, la riservatezza delle informazioni e delle Registrazioni di Sistema.
2. Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema è memorizzata nelle Registrazioni di Sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema. Le Registrazioni di Sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli Utenti del Sistema.
3. Le Registrazioni di Sistema sono effettuate e archiviate in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del CAD.
4. Le Registrazioni di Sistema hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.
5. L'utilizzo del Sistema con l'identità digitale associata dal Sistema all'Utente vale ad attribuire incontestabilmente al titolare, nonché al soggetto da questo rappresentato, tutte le manifestazioni di volontà, e in generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere nell'ambito del Sistema, che si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle Registrazioni di Sistema.
6. Il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

ARTICOLO 15 - CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

1. Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici sono tenuti ad archiviare e a conservare tutti i dati, le comunicazioni, gli atti, i documenti relativi alle procedure che li riguardano condotte attraverso il Sistema, in



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

conformità alle norme del CAD e del GDPR. Per facilitare la conservazione, il Sistema mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti un fascicolo informatico relativo alle procedure di competenza di ciascuna Stazione Appaltante. Il fascicolo può essere estratto dalla Stazione Appaltante in ogni momento.

2. Fermo restando che ciascuna Stazione Appaltante è responsabile della tempestiva e completa conservazione, i documenti relativi alle procedure di acquisto effettuate nel Sistema vengono mantenuti a disposizione degli Utenti nell'ambito del Sistema per un periodo di 90 giorni dal loro inserimento e/o generazione sul Sistema. Trascorsi 90 giorni, la CRC RAS si riserva la facoltà di eliminare la disponibilità dei predetti documenti dall'archivio corrente del Sistema.

3. In ogni caso la CRC RAS potrà provvedere alla conservazione del fascicolo informatico di ogni procedura e dei documenti informatici prodotti e gestiti nell'ambito del Sistema, compresi quelli di proprietà dei soggetti che utilizzano il Sistema medesimo.

ARTICOLO 16 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Gli Operatori Economici e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti del Sistema e dei relativi Strumenti di acquisto e negoziazione nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti ai sensi della Legge n. 241/1990, del Codice dei contratti pubblici e del CAD.

2. Gli Operatori Economici legittimati ad accedere ai documenti amministrativi relativi alle singole procedure di affidamento dovranno rivolgersi esclusivamente alla Stazione Appaltante procedente e al relativo RUP. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche e i programmi per elaboratore utilizzati dal Gestore del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

3. Le Stazioni Appaltanti potranno accedere alle Registrazioni di Sistema delle proprie procedure di affidamento inoltrando apposita richiesta all'indirizzo PEC della CRC RAS.

ARTICOLO 17 - RICHIESTE E SEGNALAZIONI RELATIVE AL SISTEMA E ALLA CONDUZIONE DELLE PROCEDURE

1. In virtù dei compiti attribuitigli, il Gestore del Sistema è soggetto deputato ad effettuare, su espressa richiesta delle Stazioni Appaltanti, interventi tecnici sul Sistema. Fermo restando che la CRC RAS non verifica né interviene in alcun modo nelle procedure e nelle transazioni tra Operatori Economici e Stazioni Appaltanti condotte sul Sistema, e che questi ultimi rimangono unici ed esclusivi responsabili del rispetto della normativa applicabile, dei controlli e delle verifiche nei confronti dell'Operatore Economico e dei beni, servizi e/o lavori da questo offerti previsti dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante dovrà far pervenire alla CRC RAS, via posta elettronica certificata, le richieste di intervento secondo le modalità indicate sul Sito tematico.

2. La CRC RAS, avvalendosi del soggetto individuato quale responsabile del supporto alla gestione del Sistema, previa verifica della fattibilità tecnica dell'intervento e senza alcuna valutazione nel merito della richiesta – la cui responsabilità resta esclusivamente in capo alla Stazione Appaltante – provvederà alla gestione e all'inoltro della medesima, al fine di espletare tutte le attività necessarie per l'adempimento. In ogni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

caso le Registrazioni di Sistema documenteranno le modifiche dei dati e le attività oggetto dell'intervento richiesto.

ARTICOLO 18 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Il Sito tematico e il design, la grafica, le pagine web, i testi scritti contenuti nel Sistema di e-procurement, la selezione e la loro disposizione nel Sito tematico, le banche dati contenute nel Sito e nel Portale, i programmi per elaboratore, la relativa documentazione e in genere su tutto il materiale presente nel Sito e nel Portale, e i relativi diritti di autore, appartengono alla Regione Autonoma della Sardegna o a terzi loro danti causa.

2. La Stazione Appaltante e l'Operatore Economico, nonché i rispettivi Utenti, ciascuno per quanto di propria competenza, concedono alla CRC RAS e/o della RAS il diritto di utilizzare in qualunque modo e a qualsiasi fine connesso alle attività istituzionali loro proprie, o comunque con il Sistema, tutto il materiale, le informazioni, la documentazione, i marchi e i segni distintivi, e in generale tutti i materiali protetti da diritti di proprietà industriale e intellettuale da questi forniti alla CRC RAS, o comunque immessi nel Sistema in occasione dell'utilizzo del Sistema.

3. I marchi, i loghi, le ragioni e le denominazioni sociali, le ditte, gli acronimi, le denominazioni delle iniziative e, in generale, i segni distintivi della CRC RAS e/o della Regione Autonoma della Sardegna indicati e utilizzati nel Sito tematico identificano l'attività e i servizi della CRC RAS e/o della Regione Autonoma della Sardegna. Nessun uso di tali segni distintivi è ammesso senza previa autorizzazione scritta del loro titolare.

4. La CRC RAS autorizza a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare i documenti disponibili all'interno del Sito esclusivamente per compiere le attività previste dal Sistema di e-procurement e alle seguenti condizioni:

- i documenti devono essere usati solo per scopi strettamente inerenti al funzionamento del Sistema; in ogni caso, salvo diversa espressa indicazione, non possono essere divulgati o distribuiti;
- in ciascun documento deve comparire la presente informativa: "Copyright © Regione Autonoma della Sardegna - Tutti i diritti riservati.";
- i documenti non possono essere modificati se non in conformità alle istruzioni presenti nel Sito;
- le informative in tema di diritto d'autore e di marchi, nonché le altre informative in tema di proprietà, relative ai documenti della CRC RAS e/o della Regione Autonoma della Sardegna disponibili nel Sito non possono essere rimosse.

5. La presente autorizzazione non si estende ai documenti e/o ai materiali di proprietà di terzi che appaiano nel Sito.

ARTICOLO 19 - DATI APERTI E RIUTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DEL SETTORE PUBBLICO

1. La Stazione Appaltante e l'Operatore Economico prendono atto e accettano che, entro i limiti e in



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di *open data* e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, inerenti alle procedure di iscrizione e di acquisto immessi e/o scambiati nel Sistema potranno essere utilizzati dalla CRC RAS e dalle Stazioni Appaltanti, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

ARTICOLO 20 - MANLEVA

1. Gli Utenti del Sistema si impegnano a manlevare e a tenere indenne la CRC RAS risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute dagli stessi e/o da terzi a causa di violazioni degli articoli previsti nel presente documento, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o della violazione della normativa vigente.
2. Le circostanze di sospensione o limitazione dell'accesso di cui al precedente art. 9 del presente Atto, non potranno essere invocate dagli Utenti per richiedere risarcimenti o avanzare pretese di alcun genere nei confronti della CRC RAS.

ARTICOLO 21 - VALIDITÀ, EFFICACIA E MODIFICA DELLA DISCIPLINA

1. Il presente Atto s'intende valido ed efficace nei confronti delle Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici già registrati nel Sistema decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione sul Sito tematico, fatta salva la possibilità di richiedere la disattivazione dal Sistema.
2. Eventuali successive modifiche al presente Atto, salvo diversa indicazione, saranno applicabili ed efficaci decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul Sito tematico. Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate all'Atto, gli Utenti possono richiedere la disattivazione dell'account, fatte salve le obbligazioni già assunte.
3. Sarà onere e cura degli Utenti del Sistema verificare sul Sito eventuali modifiche e/o integrazioni apportate sul testo dell'Atto. In ogni caso, l'accesso al Sistema e/o l'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vale come accettazione implicita dell'Atto e relative modifiche/integrazioni.

ARTICOLO 22 - PATTO DI INTEGRITÀ

1. Con delibera della Giunta regionale n. 2/16 del 15.01.2025 è stato adottato il nuovo Patto di integrità per le procedure di affidamento dei contratti pubblici nell'ambito del Sistema dell'Amministrazione pubblica della Sardegna e delle Aziende del Servizio sanitario regionale.
2. Nel Patto di integrità sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Operatore Economico partecipante alla procedura ed eventualmente affidatario del contratto, affinché i propri comportamenti siano improntati ai principi di legalità e integrità in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione fino alla completa esecuzione contrattuale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Il nuovo Patto di integrità, che sostituisce il precedente adottato nel 2015, si applica a tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici, di qualsiasi valore, in tutte le fasi di scelta del contraente, affidamento ed esecuzione del contratto.

4. L'accettazione incondizionata del Patto di integrità costituisce condizione essenziale per l'utilizzo del Sistema e degli Strumenti di acquisto e negoziazione.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere nei confronti della CRC RAS, in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del presente Atto, la competenza esclusiva è del Foro di Cagliari.

2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra gli Operatori Economici e le Stazioni Appaltanti, è competente in via esclusiva il foro della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali degli Utenti comunicati alla CRC RAS quale Titolare e Gestore del Sistema, sia in fase di registrazione al Sistema sia in fase di iscrizione al Mercato elettronico, saranno trattati per le finalità indicate nell'apposita informativa e in conformità alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali (GDPR - Regolamento UE 2016/679; D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.).

2. Resta inteso che ciascun Titolare del trattamento dei dati personali operante sul Sistema-deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (GDPR - Regolamento UE 2016/679; D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.), incluso il rilascio delle informative.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte Seconda – Strumenti e procedure telematiche

Sezione prima – Il Mercato Elettronico di SardegnaCAT

ARTICOLO 25 - IL MERCATO ELETTRONICO

1. Il Mercato Elettronico è uno degli strumenti disponibili sul Sistema di e-procurement della Regione Sardegna, tramite il quale le Stazioni Appaltanti, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori della Pubblica Amministrazione, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea, secondo le procedure di cui al Codice dei contratti pubblici, alla presente disciplina e alla documentazione relativa allo Strumento del Mercato Elettronico.
2. Il valore dell'appalto non può superare le soglie di rilevanza europea che sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea. Le Stazioni appaltanti sono tenute ad applicare i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
3. Gli acquisti effettuati attraverso il Mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e dal GDPR Regolamento UE 2016/679, nonché secondo le disposizioni del CAD.

ARTICOLO 26 - ACCESSO E UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - SOGGETTI LEGITTIMATI

1. Sono ammessi all'iscrizione al Mercato Elettronico gli Operatori Economici in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi minimi richiesti e contenuti nel bando di abilitazione.
2. Possono utilizzare il Sistema, accedendo al Mercato Elettronico, gli Operatori Economici iscritti in conformità a quanto previsto nel bando di abilitazione, nel presente Atto e nel rispetto di tutta la documentazione relativa allo Strumento di acquisto nonché delle istruzioni allegate e scaricabili all'interno del Portale e/o di volta in volta comunicate dalla CRC RAS.
3. Sono legittimati all'utilizzo del Mercato Elettronico gli Utenti delle Amministrazioni di cui all'art. 9 della L.R. 2/2007, così come modificato dall'articolo 1 L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, L.R. 13 aprile 2017, n. 5.
4. Ciascuna Stazione Appaltante può essere rappresentata nel Mercato Elettronico da più RUP.

ARTICOLO 27 - BANDO DI ABILITAZIONE

1. Gli Operatori Economici presentano la domanda di iscrizione al Mercato Elettronico, rispondendo ad un apposito Bando di abilitazione. I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione utilizzando la procedura riportata nel Bando e nei documenti allegati disponibili sul Sito.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Il Bando del Mercato Elettronico, nel disciplinare la procedura di abilitazione degli Operatori economici interessati a offrire le proprie prestazioni di servizi, forniture e lavori, indica:

- a) le categorie merceologiche per i settori in cui è organizzato il Mercato Elettronico
- b) le modalità di presentazione e valutazione della domanda di iscrizione
- c) i requisiti soggettivi e oggettivi minimi necessari per l'abilitazione al Mercato elettronico
- d) la durata dell'abilitazione dell'Operatore economico
- e) il sito informatico nel quale è pubblicata tutta la documentazione del procedimento di abilitazione

3. L'abilitazione al Mercato Elettronico ha un periodo di validità limitato e comunque non superiore a sei mesi. L'Operatore Economico può effettuare il rinnovo dell'abilitazione presentando una nuova istanza con la quale sarà possibile confermare le informazioni già presenti o apportare eventuali modifiche.

4. I bandi vengono resi pubblici in conformità alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione. La documentazione integrale del procedimento è disponibile sul Sito tematico e sul Sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

ARTICOLO 28 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Mercato Elettronico degli Operatori Economici avviene nel rispetto di quanto previsto nel Bando di abilitazione e in particolare dei requisiti soggettivi e oggettivi minimi richiesti. Gli Operatori Economici presentano la domanda utilizzando la procedura on-line messa a disposizione sul Portale. Le domande presentate mediante modalità differenti sono considerate inammissibili.

2. La domanda di iscrizione può essere presentata in qualunque momento.

3. Esaminata la domanda di iscrizione, la CRC RAS abilita l'Operatore Economico per i beni/servizi/lavori per i quali è stata formulata la richiesta, entro il termine indicato dal Bando, dandone notizia secondo le modalità indicate al successivo comma 6. Entro il medesimo termine, la CRC RAS comunica all'Operatore Economico l'eventuale diniego all'abilitazione e la relativa motivazione.

4. L'Operatore Economico garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni inserite nella domanda, nonché di tutte le informazioni e i dati che fornirà alla CRC RAS e alle Stazioni Appaltanti in relazione alla sua partecipazione al Mercato Elettronico.

5. L'invio della domanda da parte dell'Operatore Economico comporta l'integrale conoscenza e accettazione del presente Atto e della documentazione del Mercato Elettronico.

6. Tutte le comunicazioni provenienti dalla CRC RAS e/o dal Responsabile del Procedimento di iscrizione si considerano validamente effettuate nelle apposite sezioni ad accesso riservato all'interno del Portale o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'Operatore Economico in fase di registrazione.

7. Gli Operatori Economici devono compilare correttamente la domanda di iscrizione disponibile sul Portale,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sottoscriverla con firma digitale e allegarla a sistema.

8. Gli Operatori Economici iscritti sulla base di un determinato bando possono chiedere in qualsiasi momento l'iscrizione al Mercato Elettronico con riferimento ad altri bandi o ad altre categorie dello stesso bando.

ARTICOLO 29 - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

1. Salvo quanto disposto dal successivo comma, le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici prendono atto e accettano che la CRC RAS non effettuerà alcun controllo in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni e, in generale, al contenuto della domanda di iscrizione, rimanendo le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici, e i soggetti che agiscono in loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza e aggiornamento dei predetti contenuti.

2. Resta, pertanto, inteso che la CRC RAS non assumerà alcuna responsabilità in relazione all'eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte, o non veritiere, di provvedimenti di abilitazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri o che hanno richiesto l'abilitazione per categorie non pertinenti con l'oggetto sociale di cui alla camera di commercio.

3. La CRC RAS si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione, sia in fase di iscrizione sia in qualsiasi momento successivo, al fine di accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dagli Operatori economici.

4. La CRC RAS si riserva altresì la facoltà di richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per l'abilitazione nonché la sussistenza di eventuali qualifiche professionali o particolari iscrizioni ad Albi o elenchi rilevanti ai fini dell'abilitazione.

5. Ciascuna Stazione Appaltante procede all'acquisizione e alla verifica delle dichiarazioni rese dal singolo Operatore Economico in occasione di ogni procedura, prima di aggiudicare o affidare allo stesso un contratto di servizi, forniture, lavori, in accordo con le prescrizioni del Codice.

ARTICOLO 30 - AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI E DEI REQUISITI

1. L'Operatore Economico abilitato al Mercato Elettronico si impegna a comunicare qualsiasi mutamento dei requisiti soggettivi e/o oggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della domanda di iscrizione.

2. L'Operatore Economico abilitato al Mercato Elettronico si impegna a confermare, con cadenza semestrale, la permanenza dei requisiti già dichiarati all'atto della domanda di iscrizione e prende atto e accetta che il mancato tempestivo rinnovo e/o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti potranno comportare l'immediata Sospensione o Revoca della Abilitazione.

3. L'accertata non veridicità, completezza o aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati, e in generale delle informazioni fornite dagli Operatori Economici, possono comportare l'immediata Sospensione o Revoca dell'Abilitazione, con conseguente impossibilità dell'Operatore di accedere al Sistema, e fermo restando il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla CRC RAS, dalle Stazioni Appaltanti e/o da terzi.

4. L'aggiornamento dell'iscrizione è effettuato utilizzando la procedura on-line messa a disposizione sul Portale raggiungibile all'indirizzo sardegnacat.regione.sardegna.it.

ARTICOLO 31 - SOSPENSIONE

1. La CRC RAS si riserva il diritto di sospendere, in qualsiasi momento, l'iscrizione dell'Utente per motivi tecnici, organizzativi, ovvero legati alla sicurezza del Sistema, previa, ove possibile, comunicazione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del presente Atto, la CRC RAS dispone la sospensione di un Operatore Economico qualora riscontri il verificarsi di una delle fattispecie di seguito elencate:

- a) in caso di mancato aggiornamento previsto nell'art. 30, comma 1, fino all'avvenuta regolarizzazione;
- b) in caso di mancata dichiarazione semestrale di cui all'art. 30, comma 2, fino all'avvenuta regolarizzazione.

3. Ogni RUP comunica alla CRC RAS l'eventuale verificarsi dei casi di sospensione di cui al comma 2.

4. Il provvedimento di sospensione è assunto dalla CRC RAS e comunicato per iscritto all'Operatore Economico interessato.

5. Durante lo stato di Sospensione, l'Operatore Economico non potrà né ricevere richieste di offerta né presentare offerte in risposta a richieste di offerta già ricevute.

ARTICOLO 32 - REVOCA

1. Può costituire causa di revoca il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:

- a) violazioni del presente Atto, di disposizioni di legge o regolamentari e, in generale, irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dell'Operatore Economico iscritto;
- b) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti resa ai fini dell'iscrizione;
- c) assenza o perdita definitivamente accertata dei requisiti minimi richiesti ai fini dell'iscrizione.

2. Ogni RUP comunica alla CRC RAS l'eventuale verificarsi delle cause di revoca di cui al comma precedente.

3. La CRC RAS, anche su comunicazione dei RUP, si riserva la facoltà di revocare l'iscrizione in capo all'Operatore Economico nei casi elencati al precedente comma 1, informando l'Operatore Economico dell'avvio della procedura di revoca.

4. La revoca comporta l'impossibilità per l'Operatore Economico di riproporre domanda di iscrizione nei dodici mesi successivi alla notifica del provvedimento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ARTICOLO 33 - DISABILITAZIONE

1. L'Operatore Economico può richiedere la disabilitazione dal Mercato Elettronico, secondo le modalità indicate sul Portale, impegnandosi a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi contratti, fatta salva comunque l'esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti.
2. L'Operatore Economico che ha richiesto la disabilitazione è tenuto a non presentare offerte a seguito di RdO che eventualmente pervenissero dai RUP di Stazioni appaltanti.
3. Le offerte eventualmente inviate dall'Operatore Economico a seguito di RdO prima della richiesta di disabilitazione rimarranno comunque pienamente vincolanti.

ARTICOLO 34 - ACQUISTO DI BENI SERVIZI E LAVORI

1. Le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni, servizi e lavori per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea attraverso il confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RdO) rivolta agli Operatori Economici iscritti.
2. L'utilizzo del Mercato Elettronico da parte delle Stazioni Appaltanti avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità del RUP, che è tenuto al rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici, in generale, dai principi nazionali e comunitari in materia.
3. Il RUP è l'unico ed esclusivo responsabile delle attività e dei procedimenti di acquisto che pone in essere nel Mercato Elettronico nei confronti degli Operatori Economici, degli altri Enti e in generale dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 35 - RICHIESTE DI OFFERTA

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) rivolge direttamente agli Operatori Economici iscritti nelle categorie merceologiche di riferimento la richiesta di offerta (RdO) per l'approvvigionamento di beni, servizi o lavori rientranti nell'ambito di tali categorie, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dei relativi allegati. Alla richiesta di offerta il RUP allega le specifiche tecniche di dettaglio dei beni, servizi e/o lavori da acquisire, nonché dei servizi connessi, e indica la modalità di aggiudicazione, l'eventuale valore posto a base d'asta, le condizioni contrattuali (quali termini e modalità di consegna, penali, garanzie, ecc.) e ogni altra informazione utile alla corretta e trasparente conclusione della procedura.
2. Il RUP della Stazione Appaltante è tenuto a indicare il termine per la presentazione delle offerte e il termine di validità ed efficacia delle stesse, entro il quale l'offerta può essere eventualmente accettata.
3. Per le procedure di importo pari o superiore a 40.000 euro, l'Operatore economico che partecipa ad una Richiesta di Offerta compila, attraverso la piattaforma di e-procurement, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Il RUP della Stazione Appaltante è l'unico soggetto competente e responsabile della redazione e del contenuto della RdO, della scelta e del numero degli Operatori Economici invitati, nonché, in generale, della corretta conduzione della procedura e dello svolgimento delle relative attività, quali – a titolo esemplificativo – eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle offerte, accettazione di documentazione integrativa o sostitutiva, ritiro dell'offerta da parte degli Operatori Economici o revoca dell'aggiudicazione.

5. La procedura e le relative attività sono soggette alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e devono svolgersi nel rispetto delle funzionalità e dei limiti operativi del Sistema.

ARTICOLO 36 - RISPOSTA ALLA RDO

1. L'Operatore Economico iscritto che intende inviare un'offerta a fronte del ricevimento della RdO, specifica i termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal Sistema, sottoscrive a mezzo di firma digitale i documenti richiesti e li carica sul sistema entro il termine stabilito dal RUP per l'invio delle offerte e conformemente ai documenti di gara. Tale documento costituirà una proposta contrattuale rivolta al RUP della Stazione Appaltante valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RdO, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

2. Con l'invio della propria offerta l'Operatore Economico accetta le condizioni particolari di contratto previste dalla Stazione Appaltante.

3. L'Operatore Economico può rispondere alla RdO presentando un'offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore iscritto agisce dovranno essere registrati al sistema al fine della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.

ARTICOLO 37 - CHIUSURA DELLA RDO

1. Il Sistema provvede a predisporre automaticamente una graduatoria delle offerte ricevute sulla base dei criteri scelti dalla Stazione Appaltante.

2. Sulla base delle offerte inviate dagli Operatori Economici, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti della Pubblica Amministrazione e delle direttive interne applicabili alla Stazione Appaltante procedente, il RUP, secondo i criteri di valutazione indicati nella RdO, potrà, quindi, alternativamente:

- a) accettare una delle offerte entro il termine di validità stabilito in occasione dell'invio della RdO. In tal caso il RUP potrà procedere all'aggiudicazione della RdO a sistema, comunicando la graduatoria ai concorrenti tramite il sistema e procedendo al conseguente invio dei documenti connessi.
- b) non accettare alcuna delle offerte ricevute, qualora siano ritenute non idonee e/o non rispondenti agli atti di gara ed eventualmente, attivare una nuova procedura di RdO secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ARTICOLO 38 - PUBBLICITÀ

1. Il Bando del Mercato Elettronico è pubblicato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), in conformità alla disciplina applicabile per le procedure sotto la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). Il Bando, gli allegati e tutta la documentazione inerente alla procedura di abilitazione sono pubblicati integralmente sul Sito tematico e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale www.regione.sardegna.it



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sezione seconda – Il Sistema Dinamico di Acquisizione

ARTICOLO 39 - IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

1. Lo SDA è uno degli Strumenti di negoziazione, previsti dal Sistema di e-procurement, attraverso il quale le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti, anche di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea, secondo le procedure di cui al presente Atto e agli altri documenti della specifica procedura.
2. Le disposizioni del presente Atto si applicano allo SDA, salvo che non siano espressamente derogate o incompatibili con le disposizioni contenute nei singoli Bandi Istitutivi. Ciascun Bando Istitutivo definisce il periodo entro il quale le Stazioni Appaltanti potranno effettuare Appalti Specifici e il valore complessivo in termini di stima del fabbisogno delle PA nel predetto periodo di durata.
3. La Stazione Appaltante che intende affidare beni, servizi o lavori nell'ambito dello SDA potrà avviare una procedura di acquisto attraverso un Appalto Specifico nell'ambito del Bando Istitutivo di proprio interesse, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal Sistema.
4. L'Appalto Specifico ha ad oggetto una o più delle categorie merceologiche definite nella documentazione allegata al Bando Istitutivo. L'Appalto specifico costituisce un invito a presentare un'offerta rivolto a tutti gli Operatori Economici che hanno conseguito l'iscrizione nelle Categorie oggetto della procedura.
5. La Stazione Appaltante ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere con Firma Digitale, ulteriori elementi relativi al singolo Appalto Specifico, quali specifiche condizioni particolari di fornitura o specifiche relative alle modalità di esecuzione del contratto.
6. L'Operatore Economico che intende partecipare all'Appalto Specifico, precisa i termini della propria offerta avvalendosi delle funzionalità del Sistema, nelle modalità previste dalla documentazione della procedura. L'offerta costituirà una proposta contrattuale rivolta alla Stazione Appaltante valida, efficace e irrevocabile sino alla data indicata nell'Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.
7. Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dagli Operatori Economici la Stazione Appaltante, secondo i criteri di valutazione indicati nell'Appalto Specifico, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute e potrà, quindi, alternativamente:
 - a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità e irrevocabilità dell'Offerta stabilito nell'Appalto Specifico, provvedere a trasmettere, tramite le funzionalità del Sistema, il relativo Contratto;
 - b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di validità e irrevocabilità dell'Offerta stabilito nell'Appalto Specifico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sezione terza – Accordi quadro e Convenzioni quadro

ARTICOLO 40 - ACCORDI QUADRO E CONVENZIONI QUADRO

1. La CRC RAS, in qualità di Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore regionale, e/o altro ente eventualmente autorizzato, promuove, indice e gestisce le procedure finalizzate alla stipula di Accordi Quadro, con o senza riapertura del confronto competitivo, e Convenzioni Quadro, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
2. Tali strumenti telematici di acquisto e negoziazione sono finalizzati ad assicurare la razionalizzazione, l'efficienza e la trasparenza della spesa pubblica, garantendo condizioni tecnico-economiche standardizzate, economie di scala e semplificazione dei processi di approvvigionamento per le Stazioni Appaltanti.
3. L'adesione agli Accordi Quadro e alle Convenzioni Quadro avviene tramite il Sistema da parte dei soggetti abilitati della Stazione Appaltante, che operano nel rispetto del presente Atto e delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Ciascuna Stazione Appaltante aderente nomina un Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, che autorizza l'Ordinativo di Fornitura (OdF) o il Contratto Applicativo e ne assicura la conformità alla normativa e alle condizioni contrattuali, curando anche la fase di esecuzione del contratto.
4. Il RUP è altresì responsabile della correttezza e completezza dei dati trasmessi tramite il Sistema all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la generazione e l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e delle schede PCP, autorizzandone l'invio nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.
5. Il Punto Istruttore è il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante della predisposizione dell'OdF o del Contratto Applicativo, completandone i dati e allegando la documentazione necessaria. Opera sotto la supervisione del RUP.
6. Il Punto Ordinante è il soggetto dotato dei poteri di spesa e di firma digitale per la sottoscrizione e l'emissione dell'OdF o del Contratto Applicativo, perfezionandone l'efficacia e assumendo la responsabilità dell'atto.
7. Gli ordinativi e i contratti applicativi emessi tramite il Sistema hanno valore giuridicamente vincolante per la Stazione Appaltante aderente e per l'Operatore Economico aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo Quadro o dalla Convenzione Quadro.
8. Le Stazioni Appaltanti operano nel Sistema tramite i propri RUP, Punti Ordinanti e Punti Istruttori, restando uniche responsabili degli ordinativi e dei contratti applicativi emessi.
9. La CRC RAS, e/o altro ente autorizzato che gestisce l'Accordo o la Convenzione Quadro, pubblica sul Sistema la documentazione relativa agli Accordi Quadro e alle Convenzioni Quadro, garantendone tracciabilità e trasparenza, nonché il monitoraggio dell'utilizzo e del rispetto dei limiti economici e temporali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

10. Le modalità operative di adesione e utilizzo delle funzionalità del Sistema sono disciplinate dalla documentazione e dai manuali utente disponibili sul Sito.

Sezione quarta – Procedure telematiche indette autonomamente dalle Stazioni Appaltanti

ARTICOLO 41 - PROCEDURE TELEMATICHE

1. In conformità a quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti utilizzano le funzionalità messe a disposizione dal Sistema per la gestione telematica dell'intero ciclo di vita del contratto, comprendente le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione e analisi delle offerte, aggiudicazione, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli Operatori Economici.
2. Le Stazioni Appaltanti scelgono autonomamente la procedura di gara da attivare, nel rispetto della normativa vigente, e danno evidenza, nella documentazione di gara, dell'osservanza delle regole contenute nel presente Atto.
3. Le offerte sono presentate dagli Operatori Economici sulla base della documentazione di gara predisposta dalle Stazioni Appaltanti e attraverso la procedura telematica configurata nel Sistema. Le modalità operative per l'invio delle offerte e la relativa documentazione di supporto sono descritte nelle istruzioni pubblicate sul Sito tematico.
4. Le Stazioni Appaltanti operano nel Sistema per mezzo dei Responsabili Unici del Progetto (RUP) o di altri soggetti formalmente delegati.
5. Il Sistema consente, altresì, la gestione della fase di esecuzione del contratto, mediante l'invio delle schede PCP e delle comunicazioni obbligatorie in interoperabilità con il sistema ANAC, incluse le informazioni relative a varianti, subappalti, sospensioni e conclusione dell'esecuzione.
6. Ciascun Operatore Economico può presentare offerta singolarmente o in forma associata, secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici.